

RELAZIONE - PARERE

OGGETTO: INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE
FUNZIONALI DEL PERSONALE CHE HA EFFETTUATO
CONCORSI SULLA BASE DELLA NORMATIVA DELLA
CARRIERA DIRETTIVA ORDINARIA

Mi si richiede un parere di natura consultiva sulla questione attinente l'inquadramento del personale che ha effettuato concorsi per la carriera direttiva ordinaria.

In merito a tale attualissima *querelle* corre l'obbligo di evidenziare, prima di qualunque altra considerazione, che non vi è dubbio alcuno che una precisa descrizione del quadro normativo di riferimento sollevi da qualsivoglia incertezza sul legittimo inquadramento nei ruoli dirigenziali di quei soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione da troppo tempo relegati nelle fasce dei funzionari tout-court. Appare evidente dalla lettura della normativa che gli afferenti al ruolo di gruppo A furono creati con il R.D. n. 2395/1923, in prosieguo essi confluirono nei ruoli della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata ex D.P.R. n. 16/1956. I ruoli e le qualifiche, individuate agli artt. 12, 72 e 73 dello stesso furono modificate in "ruoli e qualifiche dirigenziali" dagli artt. 1, 51 62 e 76 del D.P.R. n. 748/72 che altro non sono se non i legittimi titolari della carriera direttiva ordinaria.

Ebbene ad essi l'attribuzione delle qualifiche dirigenziali nonchè il riconoscimento dello status di dirigente (cfr. art. 1 D.P.R. n. 748/72) dipendevano da:

- a) titolarità delle qualifiche funzionali proprie della carriera direttiva (ordinaria),
- b) anzianità di servizio e giudizi di non demerito effettuati attraverso i cd. rapporti informativi.

In merito ad essi la Legge 312 del 1980 prevederà in seguito all'art. 17 che *"Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali. Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo nonché i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall'articolo 22, settimo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri."* E specularmente all'art 117 della medesima legge che: *"I rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali sono soppressi, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 17 della presente legge. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio a categoria superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo è di due anni. Qualora il capo dell'ufficio, stabilimento ed opificio, riconosca, previo richiamo scritto, che il servizio prestato nell'anno sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di presentare al Consiglio di amministrazione apposita relazione motivata, accompagnata dalle contro-deduzioni dell'interessato. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, a carico di quest'ultimo, a seguito di eventuali ulteriori accertamenti, una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al secondo comma."*

Tutto ciò senza sottacere che l'art. 21 della Legge n. 249 del 1968 recante **Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali**, aveva modificato l'ordinamento delle carriere del precedente ordinamento disponendo che la nuova classificazione del personale in "carriere e qualifiche" dovesse essere fatta corrispondere alla classificazione del personale nelle "categorie" previste dall'Allegato I^ al R.D.L. n. 100/1937.

Infatti, in proposito, il R.D.L. 04.02.1937 n. 100 recante **"Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato"** prevedeva che il personale assunto in servizio, perché in possesso del diploma di laurea, e chiamato a svolgere le mansioni proprie dei dipendenti di gruppo "A" dovessero essere inquadrati nella I categoria.

E' altrettanto vero che anche dopo l'entrata in vigore della L. 312/1980 il personale laureato assunto nei ruoli della carriera direttiva ordinaria, una volta superato il periodo di prova, doveva venire inquadrato nella carriera corrispondente alla categoria di primo inquadramento ossia nei ruoli della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal DPR. 748/1972. Ciò è quanto previsto dall'art. 30 della L. 312/1980 che richiama le modalità di inquadramento previste dall'art. 2 della L. 32/1966 e dal R.D. 100/1937. A tale proposito così è previsto: " Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della

presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive. È soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600. Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1 luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 24 della presente legge, rispettivamente per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda. Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento. Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della presente legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo. Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e confermando lo stipendio iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978

Studio Legale
Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Caravita n. 10
Tel. 081/5511930- Fax 081/5513524
80134 NAPOLI

agli effetti giuridici e a data anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti economici”.

Dunque il personale assunto nei ruoli della carriera direttiva ordinaria fino alla legge di riforma della dirigenza, attuata con il Dlgs. 29/1993, non poteva che appartenere ai ruoli della carriera direttiva disciplinata dal DPR. 748/ 1972, carriera nella quale era confluito il ruolo degli impiegati civili dello Stato di “gruppo A” ai sensi degli artt. 72, 73 e 12 del DPR. 16/ 1956.

Ma non è tutto.

Ai sensi dell’art. 28 ter della Legge 432/81 *“Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le Amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell’articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980 n. 312, a bandire pubblici concorsi per l’assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall’ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980 n. 312. Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall’ ordinamento preesistente ed esclusivamente a tali fini gli inquadramenti di cui all’articolo 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312 si considerano come non effettuati. Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall’articolo 11 primo comma della legge 11 luglio 1980 n. 312.”*

Come confermato dall'art. 26 ultimo comma della legge 93\83, il personale assunto nei ruoli della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 748\72 fino alla legge di riforma della dirigenza (attuata con il dlgs 29\93) restava disciplinato dalla precedente disciplina,

si confermava così quanto già previsto dalla legge n. 312 del 1980, legge che rappresenta pertanto il fulcro della odierna querelle ed, in particolare gli artt. 1, 5 e 30 il punto di snodo di tutta la vicenda in ordine al diritto a restare inquadrati nei ruoli di legittima appartenenza, ruoli nei quali si veniva inquadrati "in prova" e successivamente "in ruolo" con le modalità di cui al dpr 246\48 (art. 5), R.D. 100\37 e Tabella allegata, art. 2 legge 32\66, normativa che viene richiamata dall'art. 30 legge 312\80.

Infatti gli artt. 1 e 5 della legge 312\80 avevano escluso dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali istituite dalla stessa legge assieme al personale inquadrato nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 748\72,

anche il personale dei "ruoli ad esaurimento" in possesso della qualifica di Direttore di Divisione e Ispettore generale ma proveniente dalle

"Carriere Direttive Speciali"

(istituite dall'art. 54 e 71 del dpr 16\56 e soppresse rispettivamente dall'art. 147 del dpr 1077\70 e dall'art 1 della legge 32\66)

Carriere queste (direttive speciali) che il legislatore considerava inferiori a quella Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 748\72 (art. 60 ultimo comma dpr 748\72, art. 33 dlgs 105\90)

Pertanto il legislatore, avendo escluso dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali istituite dalla stessa legge 312\80, Il personale dei ruoli ad esaurimento - intendeva - ovviamente escludere dall' inquadramento tutto il personale assunto nei ruoli della carriera considerata superiore a quella dalla quale proveniva il personale dei ruoli ad esaurimento, ossia la carriera direttiva speciale, e la conferma la offre il legislatore agli artt. 1 e 5 della stessa legge 312\80 e all'art. 5 comma 4 del dpr 44\90,

con il quale si precisa che il suddetto personale appartenente ai ruoli ad esaurimento viene escluso anche dall'inquadramento nella 9° qualifica funzionale, in quanto la suddetta 9° qualifica il legislatore l'aveva riservata al personale proveniente dalle carriere speciali (la stessa carriera da cui proveniva il personale dei ruoli ad esaurimento) ma con qualifica inferiore a quella di Direttore di Divisione (v. in merito la interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 312\80 data dal legislatore con il d.l. 9\86 convertito legge 78\86 e l'interpretazione autentica contenuta all'art. 1 e 2 del d.l. 154\86 convertito nella legge 431\86 dove il legislatore fa una importante distinzione individuando i Dirigenti della carriera direttiva tra coloro a che sono stati individuati all'art. 2 della legge 72\85 e come "IMPIEGATI DIRETTIVI" coloro che provenendo dalle carriere direttive special, per accedere alla dirigenza devono sostenere i concorsi di cui all'art. 6 della legge 301\84.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che coloro che abbiano partecipato ai concorsi per la carriera direttiva ordinaria i cui bandi citavano espressamente i D.P.R. 748/72 e D.P.R.

Studio Legale
Prof. Avv. Raffaello Capunzo
Via Tommaso Caravita n. 10
Tel. 081/5511930- Fax 081/5513524
80134 NAPOLI

432/81 siano titolari del legittimo riconoscimento alla qualifica dirigenziale.

Diritto imprescrittibile perché afferente a quelli inviolabili, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (Art. 2), esplicazione delle formazioni sociali nelle quali l'individuo svolge la sua personalità.

Nel senso delle suindicate argomentazioni rese in punto di fatto e di diritto, si rende il richiesto parere.

Napoli, li 1 giugno 2010

Prof. Avv. Raffaello Capunzo

